

GAD

Regolamento del Gruppo Apparecchi Domestici alimentati a biomasse legnose

Gruppo Apparecchi Domestici di AIEL



Versione 4.0
16/06/2017

Sommario

Premesse.....	3
1. Campo di applicazione: a chi si rivolge il GAD	3
2. Requisiti di ammissione	4
3. Modalità di adesione	4
4. Budget, quote associative, programma e attività a progetto	4
5. La struttura organizzativa	5
5.1 L'Assemblea degli aderenti al gruppo	5
5.2 Il Comitato Operativo.....	6
6. Perdita della qualifica di socio	7
7. Norme di rinvio.....	7

Premesse

Il presente documento rappresenta il regolamento interno del **Gruppo Apparecchi Domestici a biomasse (GAD)** che si costituisce nell'ambito di AIEL, Associazione Italiana Energie Agroforestali, ed è stato redatto in conformità allo Statuto di AIEL.

AIEL è un'associazione senza scopo di lucro con finalità di promuovere le energie rinnovabili di origine agricola e forestale e lo sviluppo delle moderne tecnologie di conversione energetica, con un approccio di filiera. Nel segmento delle biomasse solide AIEL opera per rappresentare gli interessi degli stakeholder che operano nei segmenti che compongono la filiera Legno-Energia, in particolare i soggetti attivi nella:

- produzione, trasformazione e commercializzazione di combustibili legnosi
- produzione e commercializzazione di apparecchi e impianti alimentati a combustibili legnosi
- promozione delle professionalità che a vario titolo operano nella filiera legno-energia.

I principali obiettivi che l'associazione si pone con la costituzione del gruppo sono:

- promuovere la qualificazione professionale degli operatori coinvolti nella filiera Legno-Energia
- operare affinché la filiera Legno-Energia possa ottenere il giusto riconoscimento tra le fonti energetiche rinnovabili nazionali, commisurato al suo contributo e alle specifiche caratteristiche del settore (energia rinnovabile, CO₂ neutrale, riqualificazione del patrimonio forestale, occupazione territoriale, promozione della qualità e dell'innovazione di apparecchi e impianti)
- rafforzare la rappresentanza degli operatori della filiera Legno-Energia per una più efficace interlocuzione con le istituzioni al fine di sostenere le politiche di sviluppo del settore stesso. Attivare relazioni e collaborazioni proficue sia con le associazioni dei consumatori sia con gli operatori del mondo della comunicazione, per diffondere una corretta informazione.

Per un'efficace e adeguata rappresentanza del **Gruppo Apparecchi Domestici a biomasse** gli operatori del settore, in collaborazione con AIEL, intendono organizzarsi con le modalità descritte negli articoli che seguono.

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Regolamento.

1. Campo di applicazione: a chi si rivolge il GAD

Il gruppo di filiera si rivolge ai fabbricanti nazionali ed europei di apparecchi per il riscaldamento domestico d'ambiente alimentati a biomasse legnose o loro delegati esclusivi, ovvero i fabbricanti o delegati esclusivi di:

- (a) camini chiusi, inserti a legna (UNI EN 13229)
- (b) caminetti aperti (UNI EN 13229)
- (c) stufe a legna (UNI EN 13240)
- (d) stufe ad accumulo (UNI EN 15250, UNI EN 15544)
- (e) cucine a legna (UNI EN 12815)
- (f) stufe, inserti e cucine a pellet - termostufe (UNI EN 14785)

Eventuali modifiche dei riferimenti normativi degli apparecchi per il riscaldamento domestico d'ambiente alimentati a biomasse legnose compresi nel campo di applicazione saranno ritenute assolute dal presente regolamento.

Sono esclusi dal campo di applicazione, ovvero non possono aderire al Gruppo Apparecchi Domestici, i fabbricanti di caldaie alimentate a biomasse legnose (UNI EN 303-5) come prodotto esclusivo. Questi ultimi sono indirizzati al Gruppo Caldaie a Biomasse di AIEL.

In particolare, potranno aderire al gruppo le aziende:

- che vendono in Italia e/o nei paesi Europei rispettandone le normative;
- europee proprietarie del know-how della prevalenza dei propri prodotti;
- la cui produzione prevalente rimanga in Europa, quest'ultima intesa come "geografica".

2. Requisiti di ammissione

Al fine di poter aderire al gruppo, i fabbricanti devono rispettare tutte le norme legislative e tecniche, nazionali e internazionali, in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti elencati nel campo di applicazione del presente regolamento.

Tutti i documenti messi a disposizione del consumatore finale, siano essi derivanti da obblighi legislativi e/o normativi, siano essi volontari e/o a carattere promozionale devono rispettare le norme legislative e tecniche che regolamentano le specifiche qualitative del prodotto e in particolare devono essere coerenti con quanto indicato nel test report di prodotto redatto da un laboratorio notificato/accreditato.

Gli strumenti promozionali dell'azienda, dai cataloghi al sito web, non devono contenere descrizioni, affermazioni o illustrazioni che siano ingannevoli o fuorvianti.

3. Modalità di adesione

L'azienda deve essere in possesso dei requisiti di ammissione e deve impegnarsi a rispettare quanto previsto dal presente regolamento.

Per essere ammessi al gruppo è necessario compilare una richiesta di adesione su carta intestata, il cui modello sarà fornito da AIEL, allegando una copia dell'ultimo bilancio disponibile.

Per essere membri del GAD è inoltre necessario essere soci di AIEL e impegnarsi a rispettarne lo statuto e le finalità.

La domanda di adesione sarà sottoposta all'attenzione del Comitato Operativo del gruppo (vd. Paragrafo 5.1) che, verificato il rispetto del campo di applicazione e il possesso dei requisiti di ammissibilità, presenterà il proprio parere al Consiglio Direttivo di AIEL per la delibera definitiva.

L'azienda deve comunicare tempestivamente ad AIEL ogni cambiamento che interessi la forma o le caratteristiche dell'azienda stessa (fusione, o qualsivoglia cambio di oggetto sociale, ecc). L'azienda dovrà altresì dichiarare che tale cambiamento non invalidi il rispetto dei principi del Regolamento e dello Statuto di AIEL.

4. Budget, quote associative, programma e attività a progetto

Il budget del GAD sarà stabilito annualmente in funzione del programma di attività da svolgere e approvato dall'assemblea dei soci. Nel budget saranno comprese:

- la quota-parte delle spese generali di funzionamento di AIEL (affitto ufficio, attività di segreteria, telefono, viaggi, materiali di consumo, ecc...)
- le spese per un tecnico di AIEL risposabile del coordinamento del gruppo
- le spese legate al programma di attività condivise.

Il budget annuo sarà ripartito nel seguente modo:

- 50% suddiviso equamente tra tutti gli associati (per iscrizione)
- 50% suddiviso proporzionalmente al fatturato dell'azienda e/o del gruppo aziendale associato.

La quota associativa che ciascuna azienda è tenuta a versare annualmente sarà quindi suddivisa in due parti: una **fissa**, uguale per tutte le aziende, e una **variabile** calcolata in base all'incidenza del fatturato aziendale sul totale dei fatturati delle aziende aderenti.

La quota associativa annua dovrà essere pagata entro i tempi e con le modalità stabilite dall'assemblea generale. Il mancato pagamento della quota associativa determina la temporanea sospensione dei servizi associativi.

Il **monitoraggio del mercato** e delle vendite in Italia e all'estero costituisce un'attività cardine del gruppo. I dati di mercato, forniti su base mensile con cadenza stabilita dall'assemblea, dovranno essere comunicati ad AIEL rispettando i tempi e le modalità stabilite dall'assemblea generale. Una volta elaborati, i dati cumulati di vendita saranno comunicati ai soci GAD anche nel caso in cui non tutti gli aderenti abbiano fornito i dati aziendali, indicando i nominativi delle aziende mancanti.

Oltre alle attività inserite nel programma annuale, saranno ammesse delle **attività a progetto**, proposte da una o più aziende aderenti al gruppo e riferite a uno specifico tema da approfondire con il supporto di AIEL.

L'idea progetto dovrà essere presentata ad AIEL per una valutazione di idoneità e conformità al presente regolamento, allo statuto dell'associazione e ai principi contenuti nel "Il manifesto per lo sviluppo sostenibile del settore Legno-Energia". Per ciascun progetto presentato e ritenuto idoneo sarà redatto il piano delle azioni completo dei tempi di realizzazione, accompagnato dal budget dei costi.

Le aziende promotrici del progetto, così come quelle interessate ad aderirvi, si impegneranno a sostenere economicamente l'iniziativa. I contenuti e i risultati delle singole attività a progetto saranno ad esclusivo beneficio delle aziende aderenti.

5. La struttura organizzativa

5.1 L'Assemblea degli aderenti al gruppo

È l'**organo decisionale**, formato da tutte le aziende aderenti e in regola con il pagamento annuale. Sono inoltre membri, senza diritto di voto, il presidente di AIEL, il direttore generale di AIEL e il tecnico delegato. L'assemblea ha il compito di deliberare in sintonia con gli indirizzi di AIEL sulle attività da svolgere e gli obiettivi da perseguire nell'ambito del gruppo. Le decisioni saranno prese a maggioranza assoluta dei presenti o delegati votanti, adottando il sistema di un voto per ciascun socio. I soci impossibilitati a partecipare potranno conferire la delega a un'altra azienda. Ciascuna azienda potrà essere delegata al massimo da un altro socio.

L'Assemblea si riunisce almeno **una volta all'anno** per presentare agli aderenti:

- la sintesi delle attività svolte e dei risultati ottenuti
- la rendicontazione delle spese
- il programma delle attività comuni e delle eventuali attività a progetto per il nuovo anno
- il budget, le quote associative e le modalità di pagamento
- le modifiche al regolamento.

5.2 Il Comitato Operativo

L'Assemblea degli aderenti elegge un **Comitato Operativo** (CO) composto da **tre membri del gruppo**, rappresentativi dell'articolazione imprenditoriale che lo caratterizza.

Il CO ha il compito di:

- proporre, d'intesa con il tecnico delegato di AIEL, le attività annuali da sottoporre all'approvazione dell'**Assemblea dei soci**
- gestire lo svolgimento delle attività in sintonia con gli indirizzi generali di AIEL e verificare che gli obiettivi fissati siano raggiunti
- relazionare i membri del gruppo sullo stato di avanzamento dei lavori
- accogliere e analizzare le proposte di progetti provenienti dagli associati o da organismi esterni
- istituire, se necessario, un apposito sotto-gruppo di lavoro per ciascuna attività approvata dall'AG, con il compito di raggiungere gli obiettivi previsti dal progetto/attività
- convocare le assemblee del gruppo
- approvare le richieste di partecipazione al gruppo previa verifica del rispetto dei requisiti previsti, in accordo con il presidente di AIEL.

È condizione di eleggibilità nel Comitato Operativo l'essere rappresentante legale dell'azienda aderente al gruppo e/o essere un soggetto delegato dall'azienda per la materia specifica.

Ciascuna azienda potrà nominare un candidato per l'elezione nel Comitato Operativo. Le candidature saranno accettate fino a due settimane prima dell'assemblea. Nel caso in cui non pervengano candidature, queste saranno accettate anche durante l'assemblea. L'elezione avverrà a maggioranza assoluta dei presenti o delegati votanti.

Il CO rimane in carica **3 anni solari** e $\frac{2}{3}$ dei suoi membri dovranno essere sostituiti al termine del mandato. Al momento del rinnovo, i membri uscenti nomineranno colui che farà parte del nuovo Comitato Operativo. Qualora alla data stabilita per la presentazione delle candidature non vi siano candidati esterni, i due membri uscenti potranno ripresentarsi sottoponendosi al voto dell'assemblea. Il Comitato Operativo uscente rimane in carica sino all'insediamento del nuovo Comitato.

I membri del Comitato Operativo sono rieleggibili.

Nel caso in cui nel corso del mandato vengano a mancare uno o più membri del Comitato Operativo per dimissioni o altre cause, l'assemblea degli aderenti al gruppo provvederà a nuova elezione. L'elezione dovrà svolgersi nel corso della prima assemblea utile e avverrà a maggioranza assoluta dei presenti o delegati votanti.

Le candidature saranno accettate fino al momento dell'assemblea. Il nuovo eletto ricoprirà la carica di membro di Comitato Operativo fino al decorrere del mandato naturale del membro sostituito.

L'Assemblea degli aderenti può nominare un **referente**, eletto nell'ambito del CO, che avrà il compito di rappresentare il gruppo al tavolo di filiera di AIEL.

Al momento del rinnovo degli organi di rappresentanza di AIEL, il **referente eletto nell'ambito del CO** del GAD potrà essere indicato all'elezione fra i membri del Consiglio Direttivo di AIEL al quale potranno essere chiamati a far parte anche i Referenti o Portavoce degli altri gruppi di filiera costituiti nell'ambito di AIEL.

6. Perdita della qualifica di socio

Il mancato rispetto di quanto contenuto nel presente regolamento costituisce motivo di esclusione dell'azienda dal Gruppo Apparecchi Domestici.

Nel caso in cui vi siano evidenze del mancato rispetto del regolamento, l'azienda sarà sottoposta a **tre solleciti distanziati 30 giorni l'uno dall'altro** inviati con Raccomandata A/R o PEC. In seguito al secondo sollecito, l'azienda sarà sospesa dalle attività del gruppo. Il perseverare nell'inadempimento senza dare riscontro ai tre solleciti, **darà origine all'esclusione automatica dell'azienda dal Gruppo Apparecchi Domestici.**

L'eventuale esclusione dell'azienda da AIEL, con la conseguente perdita della qualifica di socio, dovrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo di AIEL.

Un'azienda esclusa dal gruppo avrà diritto di ripresentare domanda di adesione **trascorso un anno** e una volta sanate le eventuali pendenze.

7. Norme di rinvio

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente regolamento interno si fa riferimento allo statuto di AIEL.